

REGOLAMENTO (CE) N. 1394/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1997

che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali e il valore degli anticipi versati ai produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1997/1998 sono fissati nell'allegato II.

Articolo 2

I pagamenti anticipati per i produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ammontano, per la campagna di commercializzazione 1997/1998 al 50 % del corrispondente importo di riferimento regionale previsionale figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 1.